SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE)
DEL 14 FEBBRAIO 1984 [1]

Spa Alfer
contro Commissione delle Comunità europee

«CECA — superamento delle quote di consegna — ammenda»

Causa 2/83

Massime

CECA — Produzione — Regime di quote di produzione e di consegna per l'acciaio — Superamento della quota di consegna in un determinato trimestre — Diminuzione delle consegne in un trimestre successivo onde compensare il superamento — Inammissibilità — Difficoltà eccezionali dell'impresa nell'osservare la quota — Reazione tardiva della Commissione — Riduzione dell'ammenda

(Trattato CECA, art. 58; decisione generale n. 1831/81, art. 8, come modificato dalla decisione n. 2804/81, art. 12)

Nella causa 2/83,

SPA ALFER, Pisogne (Brescia, Italia), in persona del suo consigliere delegato, sig. Antonio Giordani, assistito dall'avv. Cesare Castelli, del foro di Brescia, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avv. Guy Thomas, 11 a, boulevard Joseph-II,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal sig. Sergio Fabro, membro del suo servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Oreste Montalto, anch'esso membro di detto servizio giuridico,

convenuta,

1 — Lingua processuale: l'italiano.

causa avente ad oggetto, ai termini del ricorso, l'annullamento o quanto meno la riforma della decisione della Commissione delle Comunità europee 24/XI/82 — C(82) 1631/4 def., notificata alla ricorrente il 7 dicembre 1982, con la quale è stata irrogata una sanzione pecuniaria per l'asserita violazione di talune norme comunitarie in materia,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori Y. Galmot, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart, O. Due, U. Everling e C. Kakouris, giudici,

avvocato generale: G. Reischl
cancelliere: P. Heim

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni ed i mezzi ed argomenti delle parti possono così riassumersi:

I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

Con decisione 24 giugno 1981, n. 1831/81/CECA, la Commissione introduceva un sistema di sorveglianza ed una nuova disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 180, pag. 1). Nell'ambito di tale decisione, la Commissione adottava la decisione 3 luglio 1981, n. 1833/81/CECA, relativa alla fissazione dei tassi di riduzione per il terzo trimestre 1981. In forza di quest'ultima, con lettera raccomandata 10 agosto 1981, essa comunicava alla Spa Alfer, con sede in Pisogne (in prosieguo: Alfer) che per il terzo trimestre 1981 (luglio, agosto e settembre) veniva applicata non solo la riduzione delle quote di produzione, ma anche la riduzione delle quote di consegna nel mercato comune e che, per le categorie di prodotti V e VI, il primo di tali contingenti era fissato in 18 057 tonnellate ed il secondo in 5 079 tonnellate.

La rilevante differenza fra la quota di produzione e quella di consegne assegnate era dovuta al fatto che la Alfer è un'impresa di trasformazione che aveva lavorato, per una parte ingente della sua produzione, per conto di altre imprese siderurgiche.

Con lettera raccomandata 28 agosto 1981, la Alfer faceva rilevare alla Commissione che, mentre essa nulla aveva da eccepire in ordine alla quota di produzione, la quota di vendita assegnatale era palesemente errata, atteso che la stessa era stata calcolata su una quantità annuale di riferimento che non teneva conto del fatto ch'essa, sino al giugno 1980, aveva lavorato in trasformazione, per conto delle acciaierie di Pisogne Spa, circa il 60 % dell'intera produzione che veniva poi venduta da quest'ultima nel mercato comune. Poiché la Spa acciaierie di Pisogne, però, con il luglio 1980 aveva cessato l'attività, la Alfer era stata costretta a vendere tale parte di produzione direttamente sul mercato comune.

Con lettera 4 novembre 1981, la Commissione comunicava alla ricorrente l'aumento a 23 217 tonnellate della quantità trimestrale di riferimento e il correlativo aumento a 15 091 tonnellate della quota di consegna nel mercato comune, sostituendosi tali determinazioni a quelle fissate con precedente lettera 10 agosto 1981. La Commissione aggiungeva che le disposizioni di cui trattasi erano valide per il terzo trimestre 1981, ma che tuttavia l'impresa era autorizzata a riportare nel quarto trimestre i quantitativi relativi all'incremento di quota accordati e non realizzati nel terzo trimestre.

L'aumento della quota di consegna interveniva in forza dell'art. 8, n. 2, ultima frase, della decisione 1831/81, modificata dalla decisione 23 settembre 1981, n. 2804/81/CECA (GU L 278, pag. 1), dal seguente tenore:

«2. Qualora l'impresa dimostri che le quantità di riferimento fissate secondo il paragrafo 1 le crea gravi problemi, la Commissione può procedere ad un idoneo adattamento delle quantità di riferimento dell'impresa nel caso in cui

— ...

— un'impresa nel periodo di dodici mesi migliori non abbia esportato verso i paesi terzi più del 5 % della sua produzione, e purché le sue consegne sul mercato comune rispetto a tutta la sua produzione durante il periodo dei dodici mesi migliori sia inferiore al 90 %».

Dalla precitata lettera 4 novembre 1981 risulta che l'aumento della quota di consegna è stato calcolato sulla base di una quantità di riferimento pari al 90 % della produzione di riferimento della Alfer.

Con lettera 25 febbraio 1982, la Commissione ha contestato alla Alfer, sulla base dell'art. 36, del Trattato CECA, un superamento di 2 402 tonnellate, per il terzo trimestre 1981, della parte di quota di produzione che poteva essere consegnata nel mercato comune per le categorie di prodotti V e VI.

Con lettera 9 marzo 1982, la Alfer osservava che solo in data 4 novembre 1981 le era stato comunicato l'ammontare dell'adattamento della quota per il terzo trimestre 1981 ed essa si dichiarava dispo-

nibile a ridurre di 2 402 tonnellate le proprie consegne del mercato comune per un determinato trimestre onde compensare il predetto superamento. Tali dichiarazioni venivano ripetute dai rappresentanti dell'impresa all'udienza dell'11 giugno 1982.

Considerando che l'impresa aveva ammesso la materialità dei fatti che le venivano addebitati e che le osservazioni ch'essa aveva presentato a proprio discarico erano prive di valore, la Commissione, con la decisione 24 novembre 1982 di cui è causa, irrogava alla Alfer un'ammenda di 180 150 ECU, pari a 241 498 281 LIT.

Il ricorso è stato registrato nella cancelleria della Corte il 6 gennaio 1983.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

Con ordinanza 6 luglio 1983, la Corte ha deciso di assegnare la causa alla Quinta Sezione.

II — Le conclusione delle parti

La *Alfer* domanda che la Corte voglia:

— annullare la decisione impugnata e, in via del tutto subordinata, ridurre equitativamente la sanzione;

— condannare la convenuta alle spese.

La *Commissione* chiede che la Corte voglia:

— accogliere le conclusioni della convenuta;

— condannare la ricorrente alle spese.

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

La *Alfer* ritiene illegittima l'irrogazione della sanzione sia per mancata sussitenza della pretesa infrazione sia per l'ingiustizia manifesta della sanzione stessa, nonché, in subordine, per l'eccessivo ammontare della sanzione in relazione ai fatti.

La Alfer adduce tre mezzi.

Il *primo* consiste nell'asserita inesistenza dell'infrazione. Avendo la Commissione comunicato le quote per il terzo trimestre 1981 solamente con lettera 10 agosto 1981, essa non può pretendere di applicare queste ultime a partire dal 1° luglio 1981 in quanto si presume che l'applicazione avvenga a partire dalla data di ricevimento della comunicazione delle quote. La Alfer ritiene che la decisione generale della Commissione debba avere effetto giuridico o dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale o dalla data della sua notifica all'impresa. Orbene, atteso il carattere non automatico del sistema che contempla la specifica comunicazione del contingentamento alle singole imprese nonché il fatto che l'impresa avrebbe dovuto effettuare un calcolo per prendere conoscenza delle sue quote anteriormente a tale comunicazione, era escluso che la decisione avesse pieno effetto dalla data della sua pubblicazione. La Commissione è quindi totalmente in errore pretendendo di applicare la decisione retroattivamente.

Sul piano pratico, la Alfer sostiene l'impossibilità — per motivi logistici di immagazzinamento, di personale addetto e di ordini fissi — di bloccare la produ-

zione o, nel caso di specie, la vendita, per poter compensare, in un mese (settembre), l'aumento della produzione e delle vendite verificatosi nei precedenti due mesi.

La *Commissione* ribatte che la decisione litigiosa è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 4 luglio 1981 e da tale data le imprese dovevano conoscerla o si poteva supporre che la conoscessero. Secondo la Commissione le imprese erano in grado, sulla base di un semplice calcolo, di conoscere le quote che potevano essere consegnate sul mercato. Dopo aver confutato l'asserita incidenza del preteso ritardo nella comunicazione delle quote sia sul piano pratico che sul piano giuridico, la Commissione aggiunge che, tenuto conto della chiusura annuale degli stabilimenti, era praticamente impossibile che un'impresa potesse aver esaurito le sue quote prima di avere preso conoscenza della comunicazione ufficiale da parte della Commissione ai primi di agosto del 1981.

La Commissione sostiene che la Alfer era tenuta ad osservare la decisione n. 1831/81/CECA fin dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, mentre la decisione individuale, nella fattispecie, non era altro che un semplice provvedimento di applicazione della decisione generale e, pertanto, non attribuiva nuovi diritti alla parte interessata in quanto i diritti e gli obblighi delle imprese erano già precisati nella decisione generale.

Il *secondo mezzo* mira a dimostrare che la decisione di cui è causa era manifestamente iniqua nella parte in cui non teneva conto del caso di specie in cui l'impresa lavorava, al 60-70 %, in trasformazione per altra azienda. Secondo la Alfer, la quota di consegna assegnatale non poteva essere limitata alla quantità effettivamente esitata nel corso del periodo in cui è durata tale situazione particolare: essa avrebbe dovuto essere calcolata in relazione all'effettiva produzione dell'impresa, e cioè con i criteri fatti poi propri dalla Commissione con la decisione n. 2804/81.

La Alfer asserisce che si è verificata una palese sperequazione a suo danno nei confronti delle altre aziende, atteso che essa ha dovuto procedere ad immagazzinamento malgrado la crisi del settore e dell'azienda stessa. Ora ciò non era possibile, sia per mancanza della liquidità necessaria per gli acquisti di materiale, sia per l'impossibilità logistica d'immagazzinare il materiale non vendibile. Inoltre l'impresa doveva tenere in considerazione la minacciosa situazione sindacale. A ciò si aggiungerebbe la sperequazione, nei confronti delle altre imprese, dovuta all'eventuale esigua produzione che sarebbe stata imposta, per le ragioni suddette, nel caso di limitazione delle vendite. È quindi palese che la Alfer, di fronte ad un'illegittima decisione della Commissione, ha ritenuto di non avere alcun obbligo di conformarvisi e di limitare la vendita a 5 079 tonnellate.

Così, rileva la Alfer, quando la Commissione afferma, nella decisione, che l'impresa non poteva superare tale contingente nel terzo trimestre 1981 perché la modifica della decisione generale n. 1831/81 aveva avuto effetto solo il 1° ottobre 1981, essa dimentica che la prima decisione che fissava le quote della Alfer

era illegittima per i motivi suesposti e che, di conseguenza, l'impresa non aveva alcun obbligo di conformarvisi. Ciò è stato d'altronde riconosciuto implicitamente dalla Commissione appunto con l'aumento del contingente a cui la Commissione stessa ha proceduto dopo la modifica della decisione generale n. 1831/81.

A dimostrazione della propria buona fede, la Alfer sostiene di essersi sempe attenuta alle quote di produzione e di aver ridotto, in proporzione a queste ultime, le quote di vendita.

Per quanto concerne il secondo mezzo sollevato della Alfer, la *Commissione* osserva ch'esso non regge ad un esame critico dato che la decisione n. 1831/81/CECA era stata applicata normalmente nel caso di specie, la situazione eccezionale della Alfer non potendo essere presa in considerazione dalla normativa allora in vigore. La decisione n. 2804/81/CECA è stata adottata, aggiunge la Commissione, proprio allo scopo di tener conto di casi fuori dall'ordinario come quello della Alfer.

La Commissione ricava da ciò la conclusione ch'essa ha correttamente applicato la decisione n. 1831/81 e che solo dopo l'adozione della decisione n. 2804/81 è stato possibile prendere in considerazione le osservazioni avanzate dalla Alfer nella sua lettera 28 agosto 1981.

Tenuto conto del rilevante adattamento delle quote effettuato dalla Commissione e del superamento di 2 402 tonnellate della quota finale da parte dell'impresa, la Commissione ritiene che quest'ultima non si sia impegnata per limitare le sue consegne.

Il *terzo mezzo* esposto dalla Alfer consiste nell'asserita palese contraddizione della decisione impugnata. Infatti, mentre, da una parte, la Commissione ha rifiutato alla Alfer la possibilità di compensare i superamenti di quota per i trimestri successivi, dall'altra, essa ha autorizzato tale impresa, con la sua lettera del 4 novembre, a riportare integralmente al quarto trimestre 1981 le quantità relative all'incremento della parte di quota accordato che non fossero state realizzate durante il terzo trimestre 1981. La Alfer vede in questa pretesa contraddizione un vizio evidente che inficia la motivazione dell'atto impugnato.

Circa questo terzo mezzo, la *Commissione* rileva che il fatto di autorizzare l'impresa a riportare al trimestre successivo l'eventuale incremento di quota non realizzato durante il terzo trimestre 1981 era diretto a tener conto delle difficoltà dell'impresa e che tale possibilità è stata offerta al fine di rispondere ad un criterio equitativo. In quanto al fatto di non aver autorizzato l'impresa a compensare il supero di un trimestre con un'eventuale riduzione di consegne in un trimestre successivo, la Commissione rileva che era impossibile concedere tale autorizzazione in quanto il sistema delle quote prevede quote trimestrali ed una compensazione mediante quote trimestrali correlate ad altri trimestri à stata sempe esclusa.

Infine, la Commissione rileva che se la Alfer, all'epoca, avesse ritenuto illegittima la quota accordata, avrebbe dovuto impugnarla. Non avendolo fatto, l'impresa deve conseguentemente conformarsi al provvedimento litigioso.

Per quanto riguarda la riduzione della sanzione, la Commissione rinvia agli argomenti da essa addotti contro l'annullamento della decisione con cui è stata irrogata l'ammenda.

IV — La fase orale del procedimento

All'udienza del 16 novembre 1983, la Alfer Spa, con l'avv. C. Castelli, e la Commissione, rappresentata dal sig. S. Fabro, hanno svolto osservazioni orali.

In risposta ad un quesito posto dalla Corte, la Alfer ha precisato di non aver avuto alcuna difficoltà, nei confronti del sistema delle quote, per le sue vendite fra la data di cessazione delle attività di trasformazione per conto dell'Acciaieria di Pisogne ed il terzo trimestre 1981, dato che le consegne non erano all'epoca contingentate.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 14 dicembre 1983.

In diritto

1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 6 gennaio 1983, la società Alfer Spa (in prosieguo: Alfer), con sede in Pisogne, presentava, in forza dell'art. 36, 2° comma, del Trattato CECA, un ricorso diretto all'annullamento della decisione individuale della Commissione 24 novembre 1982, n. C(82) 1631/4 con cui le veniva irrogata un'ammenda a norma dell'art. 58, n. 4, del Trattato CECA e dell'art. 12, della decisione generale 24 giugno 1981, n. 1831/81 «che introduce un sistema di sorveglianza ed una nuova disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica» (GU L 180, pag. 1), e, in subordine, alla riduzione dell'ammenda inflitta.

2 Risulta dagli atti che, fino al mese di giugno 1980, la Alfer aveva lavorato in trasformazione per conto di un'altra società fino ad un massimo di circa il 60 % della sua produzione. Nel giugno 1980, la società per conto della quale lavorava la Alfer falliva. Da questa data, la Alfer doveva quindi smerciare la sua produzione esclusivamente per conto proprio.

3 Con la precitata decisione generale n. 1831/81, la Commissione aveva istituito un nuovo regime di quote che limitava, per ogni impresa, non soltanto la produzione, ma anche la parte di questa che poteva essere consegnata sul mercato comune. Per la fissazione delle quote di produzione e di consegna,

tale regime era basato su un periodo di riferimento il quale risaliva all'epoca in cui la Alfer lavorava ancora in trasformazione per conto terzi.

4 Così la Commissione, in base alla decisione 3 luglio 1981, n. 1833/81, relativa alla fissazione dei tassi di riduzione per il terzo trimestre 1981 nell'ambito della precitata decisione 1831/81 (GU L 184, pag. 6), assegnava alla Alfer, per il predetto trimestre, una quota di produzione di 18 057 tonnellate per le categorie di prodotti V e VI, mentre la quota di consegna ammontava soltanto a 5 079 tonnellate. La comunicazione alla Alfer di tali quote porta la data del 10 agosto 1981.

5 Il 28 agosto 1981, la Alfer inviava alla Commissione una lettera informandola che, mentre non muoveva obiezioni in ordine alla quota di produzione, essa non poteva invece accettare la quota di consegna dato che questa era stata calcolata su di una quantità di riferimento relativa ad un periodo durante il quale la Alfer svolgeva un'attività di trasformazione per conto di un'altra impresa fino ad un massimo di circa il 60 % della sua produzione complessiva, quota che quest'ultima impresa smerciava poi nel mercato comune.

6 La Alfer non riceveva risposta a tale lettera, ma la Commissione, con la decisione 23 settembre 1981, n. 2804/81 (GU L 278, pag. 1), si muniva di una base giuridica per porre riparo a situazioni come quella della Alfer. L'art. 8 della decisione n. 1831/81, modificato dalla decisione n. 2804/81, stabilisce che, qualora l'impresa dimostri che la fissazione della qantità di riferimento le crea gravi problemi, la Commissione può procedere ad un idoneo adattamento di tale quantità, in particolare nel caso in cui le consegne dell'impresa sul mercato comune rispetto a tutta la sua produzione durante il periodo dei dodici mesi migliori siano inferiori al 90 %.

7 Con lettera 4 novembre 1981, la Commissione comunicava quindi alla Alfer, sulla base di detta norma, che, per il terzo trimestre 1981, la sua quota di consegna era aumentata a 15 091 tonnellate. Da tale lettera risulta che l'aumento della quota di consegna era calcolato sulla base di una quantità di riferimento pari al 90 % della produzione di riferimento della Alfer, ossia

fino al massimo previsto dalla decisione n. 2804/81. Dato che tale comunicazione di una nuova quota interveniva dopo lo scadere del terzo trimestre, la Commissione autorizzava la Alfer a riportare al quarto trimestre la parte dell'incremento di quota non realizzato nel corso del terzo trimestre.

8 La Alfer non impugnava dinanzi alla Corte né la prima comunicazione delle quote in data 10 agosto 1981, né la seconda in data 4 novembre 1981.

9 Con lettera 25 febbraio 1982, la Commissione contestava alla Alfer il superamento di 2 402 tonnellate della quota di consegna risultante dall'ultima delle predette comunicazioni e metteva l'impresa in grado di presentare le sue osservazioni in conformità all'art. 36 del Trattato CECA. Nella sua risposta del 9 marzo 1982, la Alfer si dichiarava fra l'altro disposta a ridurre di 2 402 tonnellate le sue consegne sul mercato comune nel corso di un trimestre successivo onde compensare il succitato superamento.

10 Con la decisione 24 novembre 1982 di cui à causa, la Commissione constatava il superamento e, applicando il tasso normale di 75 ECU per tonnellata contemplato all'art. 12 della decisione n. 1831/81, infliggeva alla Alfer un'ammenda di 180 150 ECU, pari a 241 498 281 LIT.

11 Col presente ricorso, la Alfer domanda l'annuallamento di questa decisione e, in subordine, la riduzione dell'ammenda. A tal fine, essa fa valere che la prima quota, comunicata all'impresa il 10 agosto 1981, era manifestamente iniqua, che la seconda quota, comunicata il 4 novembre 1981, è sopraggiunta solo dopo lo scadere del terzo trimestre presentando quindi un carattere retroattivo e che, da parte della Commissione, è contradditorio aver autorizzato la ricorrente a riportare al trimestre successivo una parte non utilizzata di detta quota e aver rifiutato invece l'offerta di ridurre le consegne di un trimestre ulteriore onde compensare il superamento.

12 I due primi mezzi dedotti non possono essero accolti in quanto riguardano le due decisioni individuali che non sono state tempestivamente impugnate dinanzi alla Corte. Per quanto riguarda il terzo mezzo, va constatato che una

riduzione delle consegne in un trimestre successivo non è atta a sanare la precedente irregolarità, dato che il periodo determinante per l'applicazione del regime delle quote è trimestrale.

13 A ragione, quindi, nella decisione di cui à causa, la Commissione ha constatato la violazione, da parte della ricorrente, degli obblighi a questa imposti dal diritto comunitario, e le ha inflitto un'ammenda. Di conseguenza, va respinta la domanda di annullamento della decisione di cui à causa.

14 Avendo la ricorrente chiesto, in subordine, la riduzione dell'ammenda, va esaminato se le circostanze da essa invocate possono giustificare tale riduzione.

15 La Commissione riconosce che la quota di consegna indicata nella sua prima comunicazione era iniqua e che la seconda comunicazione è stata effettuata troppo tardi perché l'impresa potesse adeguare ad essa le sue consegne per il trimestre di cui è causa. Essa sottolinea tuttavia che, all'epoca, la decisione generale in vigore non le consentiva di tener conto delle difficoltà dell'impresa; che, adottando la decisione 23 settembre 1981 n. 2804/81, essa si è munita il più rapidamente possibile della base giuridica necessaria a questo riguardo; ch'essa ne ha fatta integrale applicazione con la quota assegnata all'impresa il 4 novembre 1981 e che il superamento anche nei confronti di questa quota massima dimostra la mancanza di sforzi da parte dell'impresa per limitare le consegne durante il trimestre di cui à causa.

16 Infatti risulta dal sistema delle quote, ed in particolare dalla decisione n. 1833/81, relativa alla fissazione dei tassi di riduzione per il terzo trimestre 1981, che le quote relative alle consegne consentite nel mercato comune erano, in ogni caso, sensibilmente inferiori a quelle imposte alla produzione. Consegnando nel mercato comune la quasi-totalità della sua quota di produzione, ch'essa non aveva in alcun modo contestato, la Alfer si è pertanto comportata incautamente.

17 Va invece riconosciuto che la Commissione poteva prevedere simili situazioni e ch'essa avrebbe dovuto quindi formulare le sue decisioni generali in maniera da potervi porre rimedio a breve termine. In ogni caso, a buon diritto

la Alfer rimprovera alla Commissione di aver reagito nei suoi confronti solo con la decisione 4 novembre, cioè molto tempo dopo la fine del trimestre di cui è causa, mentre essa era al corrente del problema posto all'impresa fin dal momento della ricezione della sua lettera del 28 agosto. Essendo stata così informata delle difficoltà eccezionali, da parte dell'impresa, a rispettare la quota di consegna assegnata dalla prima decisione, la Commissione avrebbe dovuto indicare, in tempo utile, quali fossero le sue intenzioni al fine di porre rimedio a tale situazione iniqua e in quale maniera l'impresa potesse fronteggiare le sue difficoltà senza rischio di superare la quota definitiva. A motivo di tali omissioni, la responsabilità del superamento constatato va addebitata in gran parte alla Commissione.

18 Sulla base di tali considerazioni, è opportuno ridurre l'ammenda da 180 150 a 20 000 ECU (26 810 800 LIT).

Sulle spese

19 An norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la Commissione è rimasta soccombente in ordine alla parte principale della controversia, essa va condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1° **L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente è ridotto da 180 150 a 20 000 ECU (26 810 800 LIT).**

2° Per il resto, il ricorso è respinto.

3° La Commissione è condannata alle spese.

Galmot Mackenzie Stuart

Due Everling Kakouris

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 febbraio 1984.

Per il cancelliere

H. A. Rühl

amministratore principale

Il presidente della Quinta Sezione

Y. Galmot

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE GERHARD REISCHL DEL 14 DICEMBRE 1983 [1]

Signor Presidente,
signori Giudici,

Il 10 agosto 1981 la Commissione comunicava alla ricorrente nella presente controversia l'entità della sua quota di produzione per i gruppi di prodotti V e VI nel terzo trimestre 1981 a norma della decisione n. 1831/81 (GU L 180 del 1. 7. 1981, pag. 1), modificata con decisione n. 1832/81 (GU L 184 del 4. 7. 1981, pag. 1) e che su tale quantitativo — si trattava di 18 057 tonnellate — potevano essere smerciate nel mercato comune 5 079 tonnellate.

La ricorrente, mentre non contestava la fissazione della suddetta quota di produzione, aveva però obiezioni in ordine alla limitazione delle sue possibilità di consegna nel mercato comune. Con lettera 28 agosto 1981, essa faceva rilevare alla Commissione che aveva lavorato in trasformazione per conto terzi, fino al giugno 1980, circa il 60 % della propria produzione e che il corrispondente quantitativo — essendo stato esitato sul mercato comune dal committente — non era stato considerato nel calcolo della quantità di riferimento della ricorrente a norma dell'art. 8 della decisione n. 1831/81. L'altra impresa, per la quale la ricorrente aveva eseguito la trasformazione, aveva però cessato la sua attività nel luglio 1980 e la ricorrente aveva dovuto pertanto smerciare direttamente la

1 — Traduzione dal tedesco.